



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 876 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO AL SIG. COSTANTINI MICHAEL.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- ii. l'art. 5 della Legge n. 157/92 che attribuisce alle Regioni la regolamentazione dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami;
- iii. l'art. 17 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 che attribuisce alle Regioni la regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;
- iv. l'art. 32 della Legge regionale del Veneto n. 50/93, che al comma 3 attribuisce alle Province la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 157/92, e al comma 7 precisa che allevamento, vendita e detenzione di uccelli a fini di richiamo sono disciplinati dall'Allegato C della medesima legge regionale;
- v. l'art. 1 della Legge regionale del Veneto n. 12/2013 che ha modificato l'allegato C di cui al punto precedente;
- vi. la determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. 622/2015 con la quale il Sig. Costantini Michael è stato autorizzato, ai sensi della Legge regionale del Veneto n. 50/93, all'allevamento a scopo di richiamo delle specie Alzavola e Fischione;

premesse che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)”;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 3/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

vista l’istanza del 03/03/2016, acquisita al protocollo n. 20937 del 10/03/2016, con la quale il Sig. Costantini Michael [Omissis..], ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’allevamento a scopo di richiamo della specie Marzaiola, dichiarando che tale allevamento avrà sede in Comune di Cavallino Treporti (VE) [Omissis..];

considerato che in data 21/03/2016 gli agenti di polizia locale della Città metropolitana di Venezia hanno provveduto ad inanellare i due esemplari di Marzaiola detenuti dal Sig. Costantini con anelli inamovibili forniti dal Servizio Caccia e Pesca, come da verbale del 23/03/2016 acquisito agli atti, in quanto gli stessi esemplari presentavano anelli non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di allevamento di fauna selvatica;

accertato:

- i. la legittima provenienza dei soggetti riproduttori in quanto ceduti da allevatore autorizzato dalla Città metropolitana di Venezia;
- ii. che la specie oggetto dell’istanza rientra tra quelle cacciabili di cui all’art. 18 della Legge n. 157/1992

dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l’economicità dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che l’istanza dell’interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 14 giorni, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

ritenuto che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;

DETERMINA

- 1) di revocare la precedente autorizzazione per allevamento a scopo di richiamo n. 622/2015 rilasciata in favore del Sig. Costantini Michael;
- 2) di autorizzare il Sig. Costantini Michael [Omissis..], all'allevamento a scopo di richiamo della specie Alzavola, Fischione e Marzaiola;
- 3) di disporre che per l'attività di cui sopra, che dovrà avvenire presso i locali siti a Cavallino Treporti (VE) [Omissis..], è fatto obbligo all'interessato di:
 - a. predisporre gabbie e voliere idonee allo scopo;
 - b. provvedere affinché soggetti riproduttori e pullus siano muniti di anelli inamovibili numerati forniti dalla Città metropolitana di Venezia o, qualora l'allevatore sia iscritto alla FOI, alla FIMOV o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione, dalla Federazione di appartenenza;
 - c. rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza, su specifici moduli vidimati dalla Città metropolitana di Venezia, in cui siano riportati, oltre ai propri dati e a quelli dell'acquirente, la specie e il numero dell'anello del soggetto ceduto;
 - d. osservare quanto previsto dagli articoli n. 544-bis, n. 544-ter e n. 727 del Codice Penale, dalla L. n. 189 del 20/07/2004 e da qualsiasi disposizione vigente in materia di igiene prevista dal regolamento comunale, garantendo, comunque, condizioni igienico sanitarie adeguate alle singole specie, in rapporto alla loro consistenza numerica;
 - e. denunciare, tempestivamente, all'Ufficio Caccia della Città metropolitana di Venezia l'eventuale cessazione dell'allevamento provvedendo alla contemporanea restituzione della presente autorizzazione e del blocco di cessione;
 - f. consentire il controllo dell'allevamento ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alla vigilanza

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale del Veneto entro 30 giorni in conformità all'art. 37 della L.R. n. 50/93, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente